

— Diritto penale e genere

Un'interazione necessaria per non trasformare il contrasto normativo alla violenza e all'odio di genere da impegno prima di tutto culturale a una delle sempre più diffuse occasioni di ricorso al securitarismo indifferenziato e di impronta populista.

di *Fabrizio Filice*

Abstract. Il presente lavoro intende focalizzare l'equivoco epistemologico che si sta delineando, con evidenza sempre maggiore, di fronte alle scelte legislative di politica giudiziaria degli ultimi anni in tema di violenza di genere. L'aumento esponenziale dei crimini contro le donne, in ambiente intra ed extra familiare, e il crescente riconoscimento da parte di fonti giuridiche sovranazionali delle diverse forme di violenza cui le donne sono sottoposte in misura statisticamente sproporzionata rispetto agli uomini – come la violenza domestica, psicologica ed economica, oltre alle forme già conosciute, in primis la violenza sessuale – hanno infatti posto i Legislatori degli ultimi dieci anni di fronte a un intervento obbligato per il quale, però, non si sono rivelati sufficientemente attrezzati: avendo agito esclusivamente sul fronte repressivo e avendo del tutto tralasciato la dimensione culturale dello stereotipo di genere, che rappresenta invece il focus di questa materia..

SOMMARIO: 0. Prologo. – 1. Premessa: riportiamo il discorso di genere alla giusta prospettiva. – 2. Il genere come categoria concettuale primaria e la violenza di genere come categoria derivata. – 2.1. Identità di genere. – 2.2. Ruolo di genere. – 2.3. Orientamento affettivo e sessuale. – 3. La violenza di genere e l'identità di genere nella nozione europea. – 4. L'identità di genere nell'ordinamento italiano: tra chiusure politiche e aperture giurisprudenziali. – 4.1. L'identità di genere da interesse costituzionalmente protetto a bene giuridico. – 5. La violenza di genere come violenza di prossimità. – 6. La violenza nella crisi del maschio contemporaneo. Lo stereotipo virile e la donna. – 7. Lo stereotipo virile e l'uomo. – 8. La *genderizzazione* del discorso giuridico. – 9. La dimensione culturale del contrasto alla violenza di genere nel recente dibattito sul femminicidio. – 10. Considerazioni conclusive sull'autodeterminazione di genere come bene giuridico di derivazione costituzionale.

0. Prologo.

Questo lavoro nasce come un'introduzione socio-filosofica alla teoria del *gender* e al fenomeno – culturalmente, prima ancora che giuridicamente, inteso – della *violenza di genere*.

Scopo della trattazione è quindi quello di tracciare il punto di incontro tra la comprensione, in termini culturali e sociali, delle diverse implicazioni del *genere* e l'analisi giuridica, segnatamente penalistica, dei reati correlati a una o più di tali implicazioni.

Si riserva invece a un successivo contributo l'analisi del problema, di carattere pratico-processuale, del contrasto alla **violenza di genere**, con particolare riguardo ai più recenti *trend* evolutivi di adattamento del tradizionale strumento cautelare penale alle esigenze di monitoraggio del rischio individuale di recidiva ed *escalation*, e alle connesse possibilità aperte dai protocolli europei di *risk assessment*.

Ancora, si avverte che oggetto della presente analisi, condotta principalmente attraverso il riferimento alla letteratura socio-giuridica dei *gender* o *women's studies*, è la violenza strettamente connessa al **genere** e alle sue caratteristiche, con particolare attenzione alla violenza maschile contro le donne, che ne rappresenta la fenomenologia statisticamente più rappresentativa.

Potranno, anche in questo caso, essere oggetto di successivi contributi altre forme di violenza che, più che attenere al genere strettamente inteso, spostino il *focus* sulla vulnerabilità sociale degli individui, e di alcune categorie di individui in particolare, nella società contemporanea¹.

1. Premessa: riportiamo il discorso di genere alla giusta prospettiva.

Il tema della violenza di genere non può essere isolato come problema a se stante, né quindi può essere affrontato sulla base di una mera argomentazione (e urgenza) statistica: non è infatti il **numero** – per quanto in via di sempre maggiore aumento – dei crimini contro le donne la **causa** del problema; ne è, anzi, solo l'effetto.

L'indagine sulla violenza di genere, se vuole essere efficace e utile, deve quindi spostarsi da una prospettiva di semplice *policy* (nella quale all'aumento della casistica corrisponde l'emanazione di una disciplina legislativa di carattere speciale e contrassegnata da una finalità marcatamente repressiva) a una prospettiva di autentica indagine causale.

Questo nuovo approccio impone anzitutto di reinquadrare il discorso sulla violenza di genere all'interno della complessa materia degli studi di genere, di cui il tema della violenza rappresenta solo una parte, e per di più di tipo, appunto, effettuale; la parte essenzialmente concettuale risedendo, invece, nella corretta definizione del genere: *a*) come categoria dell'esistenza umana; e *b*) come categoria del pensiero femminile.

Sotto il primo profilo, di categoria dell'esistenza, il genere esibisce una natura socio-biopsicologica complessa e comprensiva di almeno tre macro-aspetti: l'identità di genere, il ruolo di genere e l'orientamento affettivo e sessuale, che sono oggetto di trattazione nel successivo paragrafo (§ 2).

Quale categoria del pensiero, il genere vuole invece indicare la differenza epistemologica fondativa dell'approccio femminile ai temi della moralità, del conflitto e delle scelte etiche.

¹ Argomento, questo, che si svilupperebbe a partire dai lavori di Martha Albertson Fineman; mentre in questa sede sono stati utilizzati studi della letteratura giuridica e filosofica femminile maggiormente focalizzati sulle tematiche di genere.

Tale approccio si distingue da quello maschile per il maggior peso che attribuisce alle esperienze di **connessione**: intendendo per esse sia esperienze percepite a livello emotivo e mentale, anche mediante il ricorso agli stati mentali indotti dalle tecniche di meditazione, ai quali negli ultimi anni la neuroscienza sta prestando grande attenzione; sia, e consequenzialmente, esperienze attive – che rappresentano la traduzione nella vita relazionale della **vita della mente** – di maggiore empatia nei confronti dell'**altra**, e dell'**altro**, da sé.

Ne discende un pensiero politico, e giuridico, ontologicamente incline all'elaborazione di processi di aggregazione sociale, e di gestione dei conflitti, che siano orientati all'inclusione e alla salvaguardia delle relazioni piuttosto che all'affermazione di principi e diritti astratti.

Uno dei primi testi dei *gender o women's studies* nordamericani a riflettere questa chiave di lettura e a tracciare quindi la linea lungo la quale hanno poi preso le mosse analisi sempre più complesse, è stato *In a different voice*, di Carol Gilligan, del 1982².

Gilligan ricostruisce, attraverso varie interviste a uomini e donne, i diversi approcci, maschile e femminile, a queste tematiche; e dalle interviste pare emergere che per le donne, più che per gli uomini, la moralità deriverebbe proprio dall'esperienza della **connessione empatica** e si atterrebbe, in sostanza, a tematizzazione, dettata da tale esperienza, del conflitto: nel senso di orientarne la risoluzione alla maggiore inclusione possibile dei diritti contrastanti (criterio di **inclusione**), mentre meno interessante sarebbe il criterio di attribuire un peso ai diversi diritti e di determinare la prevalenza dell'uno e la soccombenza dell'altro (criterio di **assorbimento**).

Il solo criterio per attribuire prevalenza a un interesse rispetto a un altro starebbe quindi nel riconoscergli la tendenza all'inclusione della pluralità degli altri interessi contrastanti; si tratterebbe quindi di una prevalenza più conservativa che assertiva e, di riflesso, anche la soccombenza degli altri interessi rispetto al primo sarebbe una falsa soccombenza: in quanto essi non sarebbero frustrati nella loro aspettativa di conservazione e co-essenza con gli altri, ma solo nella loro aspettativa di affermazione sugli – e di cancellazione degli – altri³.

Una più recente, efficacissima, rappresentazione del concetto si ha nello studio di Julia Kristeva sul **genio femminile**, in particolare nella parte dedicata ad Hannah Arendt⁴, nella quale Kristeva ricostruisce il legame intellettuale con Heidegger per chiarire poi il punto – la scintilla del genio – in cui avviene la *rupture* del pensiero femminile arendtiano.

Heidegger ha posto certamente l'accento sull'**esserci**, partendo dall'etica aristotelica e così scendendo dall'**essente** all'**ente**.

Ma a quel punto, anziché concentrarsi sulla pluralità dell'**ente**, lo ha unificato, ontologizzandolo, in **spirito unico**, **voce sola** e, nella storia, in **popolo unico**: il quale fa esperienza della violenza del processo vitale nella pulsione di morte che lo induce alla propria autoaffermazione e poi al proprio stesso esaurimento.

Arendt invece guarda all'**esserci**, aristotelicamente parlando, dal punto di vista della sua pluralità: la frammentazione nelle *praxis* e nei *bioi* e nelle discendenti conflittualità che, in

² C. Gilligan, *Con voce di donna*, Feltrinelli, 1991.

³ Cfr. A. Facchi, *Il pensiero femminista sul diritto: un percorso da Carol Gilligan a Tove Stang Dahl*, in G. Zanetti (a cura di), *Filosofi del diritto contemporanei*, Cortina, 1999.

⁴ J. Kristeva, *Il genio femminile, volume primo, Hannah Arendt*, Donzelli, 2010.

Aristotele, trovavano la loro fenomenologia nei modi discorsivi del mito, della storia e della tragedia.

Scrive Kristeva:

«la realizzazione individuale di ciascuna donna, della sua personalità, irriducibile al comune denominatore di un gruppo o di un'identità sessuale, diventa non solamente possibile, ma rivendicata con fierezza. È perché sono io, proprio io, che rivelo il contributo delle donne alla pluralità del mondo»⁵.

2. Il genere come categoria concettuale primaria e la violenza di genere come categoria derivata.

La definizione di violenza di genere è strettamente correlata alla nozione di genere, la quale, definendo a monte l'oggetto della violenza, ne costituisce l'imprescindibile contenuto definitorio.

Non è quindi possibile definire la violenza di genere come fenomeno criminale suscettivo di essere normativamente contrastato, senza che ciò implichi una preliminare accettazione, anche e prima di tutto politica, dei contenuti del genere come concetto madre.

In questo senso è corretto parlare di genere come categoria concettuale primaria e di violenza di genere come categoria derivata.

Sotto il profilo della tutela giuridica della persona, i contenuti del concetto madre che si rivelano oggi più sensibili, tra quelli evidenziati al paragrafo precedente – rispettivamente inerenti all'esistenza e al pensiero – sono proprio quelli relativi all'esistenza umana, in quanto la tutela del pensiero e della sua libertà di espressione rientrano in una sede di elezione costituzionale più ampia, nella quale il pensiero femminile rientra insieme al pensiero politico, filosofico e di ogni altro settore; ciò ferma restando, come è chiaro, la stretta e inscindibile correlazione epistemologica del genere nell'esistenza con i contenuti del genere nel pensiero filosofico cui si è accennato in premessa (§ 1) e sui quali si tornerà nelle conclusioni (§ 10).

I macro aspetti del genere nell'esistenza sono, si diceva, almeno tre: l'identità di genere, il ruolo di genere e l'orientamento affettivo e sessuale.

2.1. Identità di genere.

L'identità di genere indica il modo in cui una persona percepisce ed esprime la propria appartenenza a un sesso, il quale non solo non è necessariamente quello biologico ma nemmeno è per forza esauribile in uno solo dei due sessi biologici tradizionalmente riconosciuti, vale a dire nel binarismo maschio/femmina.

La rivista di divulgazione scientifica *National Geographic* ha pubblicato, nel primo numero del 2017, il glossario delle definizioni di genere⁶, nel quale compaiono, tra le tante, le

⁵ *Idem*, pp. 7-8.

⁶ *National Geographic*, numero speciale del gennaio 2017, p. 5; il glossario è stato redatto con la consulenza di Eli R. Green, del Centro Studi Sulla Sessualità Umana della Widener University della Pennsylvania, e di Luca Maurer, del Centro per la formazione,

seguenti definizioni che incrinano scientificamente la validità presupposta della teoria sessuale binario-riduttiva.

- **Agender**: persona che non si riconosce in un genere classificabile come uomo o donna e che non si identifica con alcuna identità di genere.

- **Cisgender**: persona la cui identità di genere corrisponde al sesso biologico assegnato alla nascita.

- **Disforia di genere**: detta anche “disturbo dell’identità di genere”, è la diagnosi medica per chi ha una forte identificazione nel senso opposto quello di nascita. La sua inclusione nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5), dell’Associazione psichiatrica americana è oggetto di polemiche nelle comunità *transgender* in quanto implica che si tratti di una malattia mentale anziché di un’identità. Tuttavia, poiché negli Stati Uniti è richiesta una diagnosi formale per ricevere o fornire un trattamento, la disforia di genere può consentire l’accesso a cure mediche a persone che non avrebbero diritto.

- **Espressione di genere**: il modo in cui una persona esplicita agli altri il proprio genere, il che di solito include lo stile personale, l’abbigliamento, l’acconciatura, il trucco, i gioielli, l’inflessione della voce e il linguaggio corporeo. L’espressione di genere è tipicamente classificata in maschile, femminile o androgina, ma non corrisponde necessariamente all’identità di genere di una persona.

- **Genere conforme**: una persona di genere conforme ha un’espressione di genere coerente con le norme culturali previste per quel genere: i maschi sono o dovrebbero essere maschilini, le femmine sono o dovrebbero essere femminili. Non tutte le persone *cisgender* sono di genere conforme e non tutte le persone *transgender* sono di genere non conforme (es: una donna *transgender* può avere un’espressione di genere molto femminile).

- **Genere non conforme**: persona la cui espressione di genere è considerata incoerente rispetto alle norme culturali previste per quel genere: maschi “non abbastanza maschilini” o femminili, e femmine “non abbastanza femminili” o maschilini. Non tutte le persone *transgender* presentano non conformità di genere, né tutte le persone non conformi si identificano come *transgender*. Anche i *cisgender* possono essere di genere non conforme. La non conformità di genere è spesso erroneamente confusa con l’orientamento sessuale.

- **Genderfluid**: persona la cui identità o espressione di genere oscilla tra maschile e femminile o si colloca tra i due.

- **Genderqueer**: persona la cui identità di genere non è né maschile né femminile, si trova in mezzo o al di là dei generi o è una combinazione di generi.

- **Intersessuale**: persona con disturbo dello sviluppo sessuale (DSD), una conformazione riproduttiva, genetica, genitale o ormonale che ha come risultato un corpo non facilmente classificabile come maschile o femminile. Il termine spesso confuso con *transgender*, benché siano categorie completamente distinte. “Ermafrodito” è oggi considerato termine desueto.

- **LGBTQ**: acronimo usato per riferirsi a persone e comunità lesbiche, *gay*, bisessuali, *transgender*, *queer* e/o che sono in dubbio sulla propria identità. Non è sinonimo di “non eterosessuale” perché questo implica scorrettamente che il transgenderismo sia un orientamento sessuale. Varianti LGBT e LBGQ.

- **Queer**: termine ombrello che identifica persone non eterosessuali e/o *cisgender*. Storicamente denigratorio, è stato riabilitato da alcuni e ancora considerato offensivo da altri.

- **Transessuale**: termine obsoleto che in passato era usato per riferirsi a una persona *transgender* che avesse subito interventi ormonali o chirurgici per cambiare il proprio corpo in modo da essere più conforme un'identità di genere diversa dal sesso assegnato alla nascita. Benché usato tuttora da alcuni come definizione sommaria dell'identità, è generalmente da preferirsi il termine *transgender*.

- **Transgender**: a volte abbreviato in “*trans*”, questo aggettivo è usato per descrivere una persona la cui identità di genere non corrisponda al sesso biologico assegnato alla nascita. Può riferirsi a uno spettro d'identità che comprende ragazzi o uomini *transgender* – persone che si riconoscono come ragazzi e uomini ma alle quali sia stato assegnato il sesso femminile alla nascita – e ragazze e donne *transgender*, persone che si sentono ragazze o donne ma alle quali sia stato assegnato il sesso maschile alla nascita.

Una condizione di intersessualità, di transgenderismo o di espressione di genere non conforme, può manifestarsi immediatamente alla nascita (nel caso di alcune forme di intersessualità), nell'infanzia o nella prima pubertà; il che pone un'inedita sfida all'esercizio della responsabilità genitoriale: la quale, dovendo essere sempre intesa in funzione della realizzazione dell'interesse del minore, deve essere attuata in modo da accompagnarlo nella sua progressiva maturazione.

E ciò dovrebbe implicare, soprattutto per le condizioni di intersessualità, che ogni scelta e specialmente quella irreversibile circa l'eventuale adeguamento dei caratteri sessuali sia, quando possibile, rinviata al momento in cui il figlio, raggiunta la piena capacità di discernimento, sia in grado di valutarne la corrispondenza alla propria identità personale.

E per quanto riguarda l'espressione di genere, è chiaro come il corretto esercizio delle genitorialità implichi la totale assenza di qualsiasi pretesa o impostazione repressiva, o correttiva, nei confronti dell'identità di genere manifestata dal minore⁷.

La famiglia del minore ha quindi il compito di promuovere la sua autodeterminazione accompagnandolo nel graduale percorso di scoperta del sé e delle frontiere del proprio corpo, senza esercitare un ruolo coercitivo para istituzionale ma rendendosi **formazione sociale** funzionale allo sviluppo dell'autodeterminazione dell'individuo.

2.2. Ruolo di genere.

All'identità di genere si affianca il ruolo di genere, vale a dire il tipo di aspettativa sociale che si crea nei confronti di una persona per il solo fatto della sua appartenenza a un genere. Le stratificazioni culturali dei due millenni scorsi, interamente dominati dalla cultura del potere

⁷ Cfr. S. Stefanelli, *Responsabilità genitoriale e tutela del minore intersessuale*, in *Genius Rivista online*, anno V, n. 1, aprile 2018, pp. 17 ss. (<http://www.geniusreview.eu/2018/genius-2018-1-2/>)

maschile, sono difficilissime da infrangere come dimostra il fatto che anche nell'occidente moderno, pure a fronte degli onnipresenti proclami sulla *leadership* femminile – molte volte ad uso pubblicitario e consumistico – le donne mantengono il primato nell'adempimento dei compiti legati alla gestione domestica e alla cura dei figli, anche se in molti casi hanno raggiunto, e anche superato, i livelli occupazionali, professionali e salariali degli uomini.

L'aspettativa sociale che sia comunque la donna a farsi carico in misura prevalente dei compiti familiari è ancora fortissima e non è stata minimamente scalfita dal sorpasso in termini lavorativi; e questo crea alle donne enormi problemi di organizzazione e gestione di vita che, senza gli adeguati correttivi in termini di pari opportunità, continueranno a comportare, per loro, minori possibilità di carriera a parità di merito con i colleghi maschi⁸.

La principale modalità di conservazione della condizione di subalternità sociale ed economica delle donne passa attraverso la silente perpetrazione, all'interno delle famiglie, di modelli educativi differenziati per bambini e bambine: i quali, attraverso una diversa impostazione del gioco e una normazione familiare che distingue giochi "giusti" da "giochi sbagliati" per ognuno dei due, crea già nell'infante l'aspettativa di un futuro differenziato in base al genere⁹.

2.3. Orientamento affettivo e sessuale.

La terza subcategoria è rappresentata dall'orientamento affettivo e sessuale, che indica la risposta consapevole dell'individuo a uno stimolo affettivo e/o sessuale, e non implica alcuna necessaria attinenza con l'identità genere: nel senso che a una perfetta sintonia tra sesso biologico e identità di genere può affiancarsi un orientamento sessuale di tipo omo, o bi, affettivo e/o sessuale¹⁰.

⁸ Cfr. G. Licini, *Pari opportunità, Italia 70° al mondo: migliora ma resta ultima tra i big; analisi del World economic forum*, in *Il Sole 24 Ore*, 18 dicembre 2018, in cui si rappresenta, nella realtà italiana, la cronicità di un *gender gap* salariale che, ancora nel dicembre 2018, collocava l'Italia al 70° posto su 149 Paesi (quart'ultima in Europa occidentale, con una *performance* superiore solo a Grecia, Malta e Cipro; e ultima considerando solo i *big* del mondo industrializzato di cui pure fa parte).

⁹ Cfr. E. Gianini Belotti, *Dalla parte delle bambine*, Feltrinelli, prima edizione 1973, spec. cap III., *Gioco, giocattoli e letteratura infantile*, pp. 82 ss.; già negli anni '70 l'Autrice denunciava come l'insalfata attitudine familiare in base al genere le attività di gioco crei nelle bambine precoci sentimenti di frustrazione, ad esempio quando viene loro impedito di cimentarsi fisicamente, al pari dei bambini maschi, nella conquista di obiettivi difficili; oppure quando si commenta tale loro attitudine come un segno di non conformità rispetto al genere: appellativi che possono essere innocui nell'infanzia, come "maschiaccio" o simili, possono tradursi, nella pubertà, in atteggiamenti discriminatori basati sul genere laddove la presenta mascolinità venga utilizzata dagli agenti discriminatori per illazioni – e conseguenti discriminazioni – di carattere sessuale.

¹⁰ La definizione di orientamento sessuale della Società Italiana di Sessuologia ed Educazione sessuale (S.I.S.E.S.), reperibile sul portale *web* della predetta associazione, a [questo link](#): «il termine orientamento sessuale indica l'attrazione emozionale, romantica e/o sessuale di una persona verso individui dello stesso sesso (omosessualità), di sesso opposto (eterosessualità) o entrambi (bisessualità). È importante evidenziare che l'orientamento sessuale è cosa distinta dal sesso biologico, dall'identità di genere e dal ruolo di genere, dimensioni che invece definiscono, rispettivamente, il sesso genetico di una persona determinato dai cromosomi sessuali, il genere a cui sente di appartenere (ovvero se la persona identifica sé stessa come maschio o come femmina) e le norme sociali sul comportamento di uomini e donne relative ad una determinata cultura ed epoca.

Il concetto di orientamento sessuale è applicabile anche a numerose specie del mondo animale, dove sono riscontrati gli stessi tipi di comportamento sessuale presenti anche nell'uomo; tuttavia la sessualità animale appare essere comunque differente da specie a specie così come da quella umana, e creare dei parallelismi non è questione così semplice e scevra da antropomorfizzazioni.

L'orientamento sessuale può variare dalla completa attrazione verso persone dello stesso sesso alla completa attrazione verso persone del sesso opposto; ciononostante, vengono utilizzate solitamente tre categorie per definire l'orientamento sessuale: eterosessuale, omosessuale (lesbico, *gay*) e bisessuale – rispettivamente, attrazione verso persone del sesso opposto, dello stesso sesso e di entrambi i sessi.

Secondo certe formulazioni teoriche viene considerato un orientamento sessuale anche l'asessualità (ovvero la scarsa o nulla attrazione verso persone del sesso opposto o dello stesso sesso; o ancora, semplice mancanza di orientamento sessuale), così come la pansessualità (orientamento sessuale caratterizzato da una potenziale attrazione (estetica, sessuale o romantica) per delle persone indipendentemente dal loro sesso o identità di genere) e la polisessualità (che al contrario riferisce a coloro che sono attratti da più di un sesso ma non vogliono identificarsi come bisessuali, poiché ciò implicherebbe l'esistenza di soli due generi sessuali).

Tutti i tipi di orientamento sessuale sono forme normali con cui gli esseri umani intrecciano legami affettivi; a dispetto di stereotipi diffusi secondo cui le persone con orientamento sessuale non eterosessuale sarebbero disturbate o anormali. La ricerca, infatti, non ha

Peraltro, gli studi sociologici hanno da molto tempo superato la restrizione dell'orientamento sessuale alla condotta sessuale in senso stretto dell'individuo: tale sovrapposizione essendo piuttosto il frutto del ruolo di genere, cioè della coercizione sociale sull'individuo che, per rispondere alle categorie socialmente ammesse, deve aderire al proprio sesso biologico e alle azioni sociali che vengono identificate come dovute in relazione al sesso biologico, in primo luogo la condotta sessuale, che deve essere rigorosamente di tipo eterosessuale ed etero-affettivo¹¹.

Tale adesione, quindi, non avviene nel rispetto del naturale sviluppo dell'individuo bensì nell'esigenza di perpetrare visione stereotipate dell'individuo alle quali la condotta eterosessuale si presta, con significati ed esiti differenti, per uomini e donne.

Per i maschi, in particolare, l'eterosessualità è normalmente associata alla "naturale" voracità sessuale del "maschio predatore" che è a sua volta sintomo di capacità di performance e di autoaffermazione spendibile socialmente per giustificare il mantenimento di posizioni di potere, nel senso di una maggiore inclinazione del maschio al potere.

Per le femmine l'eterosessualità è invece strettamente funzionale al ruolo riproduttivo e materno che viene imposto alle donne come obiettivo socialmente prioritario rispetto alla loro realizzazione individuale e alla partecipazione, a tutti livelli, alla vita politica ed economica; a questo fa da coté la convergenza di processi di elaborazione collettiva che spingono la donna che consapevolmente e deliberatamente rifiuta la maternità a sviluppare un senso di colpa nei propri confronti e nei confronti della società¹².

evidenziato alcun tipo di collegamento tra l'orientamento omosessuale o bisessuale e la psicopatologia, e pertanto la definizione dell'omosessualità come "disordine mentale" è stata abbandonata da tempo.

Le date principali della depatologizzazione delle omosessualità sono le seguenti:

– 1957. La psicologa Evelyn Hooker nel corso di una ricerca sull'adattamento psicologico del maschio omosessuale dichiarato, aveva somministrato test psicologici a gruppi di omosessuali ed eterosessuali, chiedendo poi ad esperti del settore, basandosi esclusivamente sui risultati dei test e senza conoscere i soggetti, di individuare quali di loro fossero omosessuali. Gli esperti non riuscirono a individuare le persone omosessuali in percentuale statisticamente significativa rispetto al caso. L'esperimento, che è stato ripetuto ulteriormente più volte da altri ricercatori con gli stessi risultati, dimostrò che gli omosessuali non sono meno psicologicamente adattati del resto della popolazione, come sostenevano invece la psicologia e la psichiatria dell'epoca, che classificavano l'omosessualità come "malattia mentale".

– 1972. Lo psicologo clinico George Weinberg nel suo libro *Society and the Healthy Homosexual* (La società e l'omosessuale sano), conia il termine omofobia per definire l'avversione e l'odio irrazionali che alcuni eterosessuali provano nei confronti delle persone gay o lesbiche (omofobia esterna o sociale), nonché il sentimento di disprezzo o inferiorità che alcuni gay o lesbiche provano nei confronti di se stessi (omofobia interna o internalizzata). Letteralmente significa "paura dello stesso", tuttavia il termine "omo" è qui usato in riferimento ad omosessuale.

– 1973. L'American Psychiatric Association (APA) derubrica la diagnosi di omosessualità dal Manuale diagnostico e statistico delle malattie mentali (DSM).

– 1987. Viene abolita anche la diagnosi di omosessualità egodistonica (dove l'orientamento omosessuale è indesiderato e vissuto in modo conflittuale).

¹¹ La scoperta di un orientamento sessuale naturalmente fluido e non classificabile nella cultura occidentale contemporanea risale al c.d. Rapporto Kinsey, vale a dire a due libri sul comportamento sessuale dell'essere umano pubblicati per la prima volta negli U.S.A. nel 1948: A.C. Kinsey, W. Pomeroy C.E. Martin, *Sexual Behaviour in the Human Male*, e *Id., Sexual Behaviour in the Human Female*, Indiana University Press, 1998 (edizione italiana: A.C. Kinsey, *Il comportamento sessuale dell'uomo*, Bompiani, 1969; e *Id., Il comportamento sessuale della donna*, Bompiani, 1965). Le scoperte più citate riguardano, più che l'esistenza di differenti orientamenti sessuali, il superamento della rigida classificazione fra "eterosessuale" e "omosessuale" per descrivere gli individui. Secondo Kinsey, la sessualità di un individuo può cambiare col tempo, oltre al fatto che il comportamento sessuale può essere compreso sia come contatto fisico sia come fenomeno psicologico (desiderio, attrazione sessuale, fantasia). Kinsey introdusse una nuova scala di valutazione che sostituiva le tre categorie fino ad allora accettate di eterosessualità, bisessualità e omosessualità. La Scala Kinsey misura il comportamento sessuale assegnando valori che vanno da 0 a 6, dove 0 sta ad indicare un comportamento totalmente eterosessuale e 6 un comportamento totalmente omosessuale.

¹² Cfr. O. Donath, *Pentirsi di essere madri*, Bollati Boringhieri, 2017. Secondo l'Autrice, nella narrazione della maternità sono decisive le aspettative sociali diffuse nelle società occidentali pronataliste riguardo al tema della transizione alla maternità. Tali aspettative utilizzano due linguaggi: il primo è il "linguaggio della natura", ovvero le donne non hanno altra scelta che diventare madri come sembra dettare il loro destino biologico; l'altro è un linguaggio neoliberale, capitalista, postfemminista, secondo il quale, avendo oggi

Oltre a considerare il “modello gravoso” di maternità in auge nella cultura occidentale che impone alle donne chi devono essere e quali dovrebbero essere i loro comportamenti, i loro pensieri, il loro aspetto e i loro sentimenti in osservanza a norme emotive rigide e uguali per tutte. Proprio la possibilità che esista una discrepanza tra queste norme e quelle che sono invece nella realtà le azioni e i posizionamenti emotivi di una madre può incidere sull’insorgere del pentimento materno o di un sentimento di ambivalenza¹³: temi nei confronti dei quali vige un’ostilità sociale pregiudiziale che si rivela ogni qualvolta si cerchi di farli affiorare al dibattito pubblico¹⁴.

L’orientamento affettivo e sessuale rappresenta quindi la subcategoria forse più complessa del genere; in quanto, da un lato, include molto di più della sola condotta sessuale dell’individuo, che può agevolmente essere coartata in base alle aspettative sociali alle quali l’individuo decide di conformarsi per conseguire il successo sociale; dall’altro lato, attinge l’area del sé e può svilupparsi, anche in modo diverso in una stessa persona nelle diverse fasi della vita, con la capacità dell’individuo di non chiudersi prioritariamente agli stimoli affettivi e sessuali che gli pervengono da altri individui, in condizione di paritaria consapevolezza e reciprocità: il che ne fa, rispetto all’identità e al ruolo di genere – che riflettono i propri effetti essenzialmente sull’individuo come focus rispetto alla società in cui vive ed opera – la componente più relazionale in quanto essa sposta il *focus* sulla – in quanto esiste nella – relazione di prossimità con l’altra/o.

Va infine ricordato come ancora oggi, uno degli agiti discriminatori più diffusi nella narrazione comune sia il ricorso – la cui infondatezza scientifica è dato ormai acclarato (cfr. nota n. 9) – alla sovrapposizione tra gli orientamenti sessuali diversi dall’eterosessualità e le parafilie: le quali invece, diversamente dagli orientamenti sessuali, implicano un’anomalia dello sviluppo sessuale che esita in pulsioni erotiche verso soggetti, oggetti, animali e/o anche situazioni, che implicano sopraffazione, sofferenza o umiliazione; oppure sono rivolte verso persone non consenzienti o verso i minori.

Le parafilie sono indicate nel DSM-5 e tra queste vi è ovviamente la pedofilia nelle sue diverse declinazioni.

3. La violenza e l’identità di genere nella nozione europea.

La definizione di **violenza di genere** si rinviene in due testi di derivazione sovranazionale: la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la

le donne un margine più ampio di scelta, il fatto che così tante di loro facciano figli è probabilmente la dimostrazione che per tutte la transizione alla maternità è espressione di libera volontà.

¹³ *Idem*, pp. 47 ss. Uno spunto interessante del ragionamento di Donath è la contraddizione tra il “linguaggio naturale” con il quale si insiste sulla maternità come irrefutabile destino biologico della donna e la costruzione di un modello sociale di maternità del tutto artefatto e fondato su schemi aprioristici cui ogni donna deve aderire, pena il biasimo sociale; e il cui effetto è fare della maternità, e delle sue regole, una griglia di fatto funzionale al mantenimento di una disparità socio economica in danno alle donne; in primis, viene da osservare, per la totale assenza di un apparato socio-normativo di responsabilizzazione del padre in modo paritario rispetto alla madre nella gestione e nella cura della prole. Ne è prova l’evidente disparità dei moduli di congedo tra madre e padre: il congedo di paternità, istituito dall’art. 4, comma 24, lettera a), della l. 28 giugno 2012, n. 92, ammonta, con l’ultima modifica dell’art. 1, comma 278, della l. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), a soli cinque giorni di congedo obbligatorio e un giorno di congedo facoltativo. Le uniche ipotesi di congedo di paternità “esteso” sono quelle di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 151 del 2001 e riguardano il congedo in sostituzione a quello di maternità nelle sole ipotesi di morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo del figlio al padre o di rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità alla stessa spettante, ma questo solo in caso di adozione o affidamento di minori.

Sì che in questi ultimi casi non è corretto parlare di un congedo di paternità ma, piuttosto, di un congedo di maternità fruito eccezionalmente dal padre in presenza di gravi situazioni che rendono impossibile la prioritaria fruizione a parte della madre: la quale resta comunque onerata in via prioritaria e in misura, come si è visto, sproporzionata (rispetto ai soli cinque giorni paterni) della gestione e cura della prole nel primo anno di vita.

¹⁴ Cfr. Orna Donath, *Pentirsi di essere madri*, cit., pp. 47 ss.

violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con la Legge 27 giugno 2013, n. 77¹⁵; e la direttiva 2012/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, attuata dall'Italia con decreto legislativo del 15 dicembre 2015, n. 212¹⁶.

La Convenzione di Istanbul contiene, all'articolo 3, le seguenti definizioni:

a) con l'espressione «**violenza nei confronti delle donne**» si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente **tutti gli atti di violenza fondati sul genere** che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

b) l'espressione «**violenza domestica**» designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o *partner*, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

c) con il termine «**genere**» ci si riferisce a **ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini**.

La nozione di **genere** contenuta al citato articolo 3, lettera c), è pienamente idonea a implementare le categorie di identità di genere, ruolo di genere e orientamento affettivo e sessuale.

L'articolo 2 della legge di ratifica contiene l'ordine di esecuzione della Convenzione e dispone che «piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 75 della Convenzione stessa».

4. L'identità di genere nell'ordinamento italiano: tra chiusure politiche e aperture giurisprudenziali.

Contestualmente alla firma della ratifica della Convenzione di Istanbul, però, l'Italia ha depositato presso il Consiglio d'Europa una nota verbale con la quale ha dichiarato che «applicherà la Convenzione nel rispetto dei principi e delle previsioni costituzionali». Tale dichiarazione interpretativa – apposta anche a seguito di quanto chiesto al Governo con le mozioni approvate al Senato il 20 settembre 2012 – è stata motivata dal fatto che la definizione di «genere» contenuta nella Convenzione al citato articolo 3 è stata ritenuta «troppo ampia e incerta e presenta profili di criticità con l'impianto costituzionale italiano» (si veda, al proposito, la relazione illustrativa al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica – A.S. 3654 – presentato dal Governo Monti l'8 gennaio 2013)¹⁷.

Tale nota verbale, che non è stata inserita nella legge di ratifica – la quale invece è piena ed effettiva anche per quanto attiene alle definizioni contenute nella Convenzione – pare integrare quella che, nel lessico del diritto internazionale, viene definita una «dichiarazione

¹⁵ Reperibile sul motore di ricerca "Normattiva", digitando anno (2013) e numero (77) del provvedimento, [al presente link](#).

¹⁶ Reperibile sul motore di ricerca "Normattiva", digitando anno (2015) e numero (212) del provvedimento, [al presente link](#).

¹⁷ Cfr. [Camera dei deputati, Dossier ES0036](#).

interpretativa»¹⁸: cioè una dichiarazione con la quale lo Stato manifesta la volontà di non accettare una o più clausole di un Trattato se non in un determinato significato, in modo che significati diversi non possano essergli opposti.

Nella prassi, poi, è discussa una distinzione tra dichiarazioni interpretative qualificate, o condizionate, che finiscono per integrare vere e proprie riserve, e mere dichiarazioni interpretative: queste ultime, alle quali pare ascrivibile la nota verbale in questione, consisterebbero nella sola proposta di una determinata interpretazione che, in quanto tale, non può recare alcun effetto limitativo o restrittivo all'attività interpretativa del giudice, soggetto solo alla legge.

È chiaro che l'interpretazione della Convenzione deve avvenire nel rispetto dei principi costituzionali ma è proprio nel coordinamento tra principi costituzionali ed europei che l'attività interpretativa del giudice assume il ruolo più delicato e in ciò non può scontare alcuna limitazione che non abbia una base legale ma sia solo il frutto di una valutazione politica.

E infatti a tale pregiudiziale chiusura politica è invece corrisposta una rilevante apertura giurisprudenziale, con la sentenza della Corte di Cassazione, sezione I civile, n. 15138 del 20/07/2015, in tema di rettificazione del sesso senza necessità di un previo intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali¹⁹.

La sentenza, nello stabilire che ai fini della rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non deve ritenersi obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali, svolge un'interpretazione costituzionalmente orientata – e conforme alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – della disciplina sulla rettificazione di attribuzione di sesso, costituita dall'articolo 1 della Legge n. 164 del 1982, nonché dal successivo articolo 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2011²⁰.

La Corte, in particolare, dà atto che negli ultimi vent'anni si è avuto un progressivo sviluppo della scienza medica e degli approdi della psicologia e della psichiatria, parallelo alla crescita di una cultura, largamente condivisa a livello europeo, come evidenziato anche nell'ampia motivazione della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, del 10 marzo 2015, nel caso XY contro Turchia²¹, della cultura dei diritti delle persone, particolarmente sensibile alle libertà individuali e relazionali che compongono la vita privata e familiare.

Tale movimento ha influenzato l'emersione e il riconoscimento dei diritti delle persone intersessuali, *transgender* e transessuali, alle quali è stato possibile, diversamente che in passato, poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'**identità di genere**. Il momento conclusivo di tale percorso è individuale e certamente non standardizzabile attenendo alla sfera più esclusiva della personalità.

Il punto d'arrivo, ovvero il desiderio di realizzare la coincidenza tra soma e psiche, è, anche in mancanza dell'intervento di demolizione chirurgica, il risultato di un'elaborazione sofferta e personale della propria identità di genere realizzata con il sostegno di trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalità e di condizione individuale. Il

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ Cass. Sez. I, Sentenza n. 15138 del 20/07/2015 (Rv. 636001-01).

²⁰ Reperibile sul motore di ricerca "Normattiva", digitando anno (rispettivamente 1982 e 2011) e numero (rispettivamente 164 e 150) del provvedimento, [al presente link](#).

²¹ Testo, disponibile in lingua francese, [a questo indirizzo web](#).

momento conclusivo non può quindi che essere profondamente influenzato dalle caratteristiche individuali e non può, in conclusione, che essere il frutto di un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo del mutamento di sesso, realizzato mediante i trattamenti medici e psicologici necessari.

La complessità del percorso, in quanto sostenuto da una pluralità di presidi medici (terapie ormonali, trattamenti estetici) e psicologici, mette ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche che costituisce il limite coerentemente indicato dal nostro ordinamento al suo riconoscimento.

L'individuazione del corretto punto di equilibrio tra le due sfere di diritti in conflitto oltre che su un criterio di preminenza e di sovra-ordinazione, può essere ancorata al principio di proporzionalità. Tale parametro, elaborato dalla giurisprudenza della CEDU al fine di stabilire il limite dell'ingerenza dello Stato all'esplicazione del diritto alla vita privata, si fonda sulla comparazione tra il complesso dei diritti della persona e l'interesse pubblico da preservare mediante la compressione o la limitazione di essi. In particolare si richiede la valutazione della necessità del sacrificio di tali diritti al fine di realizzare l'obiettivo della certezza della distinzione tra i generi e delle relazioni giuridico-sociali.

In quest'ottica la Corte conclude che l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non può richiedere il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico-fisica dell'individuo: in questo caso sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può quindi essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale.

Il percorso argomentativo della Corte è quindi chiaro: l'identità di genere rientra, in tutti i suoi aspetti biologici e sociali, nel nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, e come tale gode della protezione costituzionale riconosciuta agli articoli 2, 3, 29 e 32 della Costituzione.

A ciò consegue la soccombenza dell'interesse pubblico alla certezza della distinzione tra i generi, nella misura in cui esso è perseguito, a qualsiasi livello (sia familiare che istituzionale), non già al fine di promuovere l'autodeterminazione dell'individuo negli aspetti essenziali della sua persona, fra cui il **genere**, bensì al fine di promuovere su di esso un'indebita coercizione esitante nell'obbligatorietà di sottoporsi a trattamenti demolitivi che non siano utili al processo auto-determinativo ma valgano solo a rendere l'individuo **conforme** a un'esigenza di netta separazione dei generi che non trova corrispondenza nelle sue più complesse connotazioni individuali.

Successivamente alla Convenzione di Istanbul, è intervenuta, sul fronte euro-unitario, la direttiva 2012/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, e alla quale è stata data attuazione con decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, entrato in vigore il 20/01/2016.

Qui interessa notare che anche la direttiva in esame fornisce – al considerando (17) delle premesse – la nozione di violenza di genere, definendola in questi termini:

«la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i c.d. reati d'onore».

La normativa di recepimento non contiene quindi alcuna “riserva interpretativa” alla parte definitoria della direttiva contenuta al citato considerando (17) delle premesse.

E proprio la definizione ivi contenuta riprende e amplia, eliminando ogni ambiguità, la nozione di **genere** estesa all'**identità di genere** e all'**espressione di genere**.

4.1. L'identità di genere: da interesse costituzionalmente protetto a bene giuridico – rinvio alle conclusioni.

L'inserimento dell'identità di genere fra i diritti soggettivi costituzionalmente protetti, non ne fa, automaticamente, un bene giuridico: intendendosi, con tale espressione, quegli interessi, individuali o collettivi, che, oltre a essere meritevoli di tutela costituzionale, siano anche selezionati dal legislatore come meritevoli di tutela penale e quindi fondanti una fattispecie incriminatrice.

Sotto questo aspetto, va sottolineato prima di tutto come l'identità di genere e l'espressione di genere, nelle nozioni prima esposte, siano acquisizioni recenti dell'ordinamento giuridico, e dovute, come abbiamo visto, a una forte spinta sovranazionale che si è faticosamente, e non senza una palese resistenza politica, tradotta in una normativa più che altro di carattere processuale e di supporto all'impianto codicistico tradizionale²².

Non c'è mai stato, fino a ora, un momento in cui il legislatore abbia espressamente inserito l'identità di genere tra i beni giuridici posti a fondamento di singole fattispecie incriminatrici.

Nel caso dell'identità di genere, però, è possibile fare un discorso diverso.

Nel senso che, vista la particolarità dell'interesse in questione e il suo stretto legame con l'incolumità psicofisica individuale e con la libertà di autodeterminazione morale e sessuale dell'individuo, è possibile sostenere che l'identità di genere abbia iniziato a “vivere” come bene giuridico nel diritto penale anche senza un formale riconoscimento del legislatore e che le recenti acquisizioni scientifiche che consentono oggi anche al diritto di definirla più chiaramente i tutti i suoi aspetti abbiano solo un valore di riconoscimento e di più analitica definizione di un bene giuridico già presente, come oggetto di tutela, in singole fattispecie penali – e in particolare nel delitto di maltrattamenti in famiglia, in quello di atti persecutori e nei delitti di violenza sessuale,

²² Per una completa analisi del diritto penale, sostanziale e processuale, in materia di violenza di genere, sia in riferimento alla normativa tradizionale sia alle novità legislative indotte dall'assimilazione alle fonti comunitarie e sovranazionali, nonché al *trend* emergente delle *best practises*, sia consentito rimandare a F. Filice, *Violenza di genere*, collana *Officina del diritto, penale e processo*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019.

rispettivamente previsti agli articoli 572, 612 *bis* e 609 *bis* e seguenti del codice penale – che, seppure originariamente correlate, nella visione del legislatore, a beni giuridici più generici (cioè l’assistenza familiare per i maltrattamenti, la libertà personale per la violenza sessuale e la libertà morale per gli atti persecutori), in realtà hanno sempre tutelato, sin dalla loro introduzione, l’identità di genere della persona: che peraltro, come si è visto, attinge aspetti propri tanto delle relazioni familiari quanto della libertà personale e morale dell’individua/o.

La recente apertura legislativa e giurisprudenziale ai contenuti scientifici che definiscono più precisamente il genere come categoria concettuale primaria, e la violenza di genere come categoria derivata, hanno quindi solo l’effetto di definire più precisamente un bene giuridico già esistente e già operativo nel diritto penale.

Questo ragionamento trova conferma in un’importante decisione della Cassazione penale: la sentenza delle Sezioni unite penali n. 10959 del 29/01/2016²³, la quale, nello stabilire che l’obbligo di dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa dei delitti commessi con «violenza alla persona», previsto dall’art. 408, comma 3 *bis*, del codice di procedura penale, è riferibile anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, statuisce appunto che l’espressione «violenza alla persona» deve essere intesa anche alla luce del concetto di «violenza di genere» risultante dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario.

In questo modo la Corte accoglie, in relazione alla categoria derivata della violenza di genere, l’articolazione del bene giuridico “in estensione” andando a ricomprendere nel concetto, già normativizzato, di «violenza alla persona» anche quello di «violenza di genere»: con il conseguente effetto di ammettere tale estensione anche, e a maggior ragione, per la categoria primaria del genere; intanto ha senso estendere il concetto di violenza alla persona alla violenza di genere in quanto si presupponga che tra gli aspetti della persona tutelati dalla violenza, e quindi costitutivi di beni giuridici – o, se si preferisce, di un unico bene giuridico, quello della persona, sfaccettato in più aspetti –, vi siano anche l’identità e l’espressione di genere.

Quanto all’individuazione dei contenuti di questo bene giuridico, e al suo atteggiarsi nella vita di relazione, si rinvia alle considerazioni conclusive (§ 10).

5. La violenza di genere come violenza di prossimità.

Un altro tratto peculiare della **violenza di genere** – da parte della dottrina sociologica²⁴ indicato come tratto caratterizzante la violenza contemporanea rispetto a quella pre-moderna – è il suo carattere **prossimale**: nel senso che mentre la violenza pre-moderna appariva più che altro correlata a connotati fisici e collettivi, la violenza postmoderna trova nelle relazioni intime la sua sede di elezione preferenziale e nella **violenza psicologica** una modalità di attuazione diffusa come se non più della violenza strettamente fisica.

L’intimità, in particolare nella dimensione della coppia e della famiglia, pone il maggior grado di vicinanza – di **prossimità** appunto – fisica, psicologica ed emotiva tra persone: il che le espone reciprocamente a un rilevante potenziale emotivo.

²³ Cass. Sez. U, n. 10959 del 29/01/2016, Rv. 265893.

²⁴ Cfr. I. Bartholini, *Mediterraneità e violenza di prossimità*, in S. Vaccaro (a cura di), *Violenza di genere, Saperi contro*, Mimesis, 2016.

Ed è in questa vicinanza, e quindi nella relazione tra coniugi o tra *partner* o all'interno della comunità familiare, che l'instaurarsi di un discorso di violenza può assumere le forme ritualizzate di una vera e propria oppressione situazionale, frutto di quella che è stata icasticamente definita una **perversione relazionale**²⁵.

Occorre prima di tutto distinguere, all'interno di questa fenomenologia, la violenza psicologica da quella fisica perché queste due modalità non solo integrano due situazioni diverse, anche dal punto di vista delle conseguenze, per la vittima; ma indicano anche diversi profili della personalità del soggetto maltrattante.

Nel caso della violenza fisica, la psicologia clinica ritiene che esso riveli, nel perpetratore, tratti di inerenza a un narcisismo maligno o una personalità tendenzialmente antisociale che tanto tende a soddisfare se stessa mediante l'inflizione di sofferenze fisiche al corpo dell'altra, che il profilo tipico dell'autore è quello seriale: nel senso che spesso egli riesce a rendere nuovamente vittima una donna che è già stata tale avendo già subito maltrattamenti nel corso dell'infanzia o di una precedente relazione²⁶.

Interessante è poi anche lo studio del **come** si instaura una storia di violenza fisica.

A questo proposito la fonte di maggiore conoscenza è rappresentata dall'esperienza delle/degli operatrici/operatori del servizio sociale e dei centri e delle associazioni antiviolenza, le/i quali, nella loro attività di accoglienza e di ascolto delle vittime, hanno modo di cogliere assonanze e tratti comuni delle singole storie²⁷.

Nell'ambito delle relazioni di coppia, ad esempio, si è notato che normalmente al primo episodio di violenza maschile la donna ha difficoltà a realizzare immediatamente quello che è successo.

A questa confusione di solito segue una condotta estremamente resipiscente da parte dell'autore della violenza che si mostra affranto dal suo stesso gesto, incapace di comprenderlo e comunque estremamente pentito e sicuro che non si ripeterà più; il periodo successivo è icasticamente definito, in sociologia, **luna di miele**: l'autore della violenza compensa la "rottura" innescata con il gesto violento con una fase di *iper*-accudimento e *iper*-sensibilità nei confronti della compagna, sino a convincerla del carattere isolato e irripetibile del gesto.

Segue poi un secondo gesto di violenza, normalmente di intensità maggiore del primo, e quindi una nuova luna di miele, ripetendo lo stesso schema, sino a che le fasi di luna di miele si riducono sempre di più sino a scomparire e la situazione di violenza si consolida come **oppressione situazionale** senza soluzione di continuità.

Le fasi iniziali di luna di miele hanno proprio la funzione di abituare gradualmente la vittima alla violenza, sino a convincerla della sua tollerabilità – data dal fatto che comunque sino a quel momento l'ha tollerata – in quanto correlata alla relazione.

E qui possono innescarsi anche situazioni di violenza psicologica – che possono costituire, in alcuni casi, l'unica forma di oppressione e in altri, una forma di oppressione

²⁵ Cfr. S. Filippini, *Relazioni perverse, La violenza psicologica nella coppia*, Franco Angeli, 2005.

²⁶ *Idem*, pp. 30-31.

²⁷ Cfr. l'articolo della dott.ssa E. Forti, *La sfida del caleidoscopio: l'importanza di un approccio multifocale nella trattazione dei casi di violenza di genere*, in questa rivista, 11 settembre 2019.

affiancata alla violenza fisica - in cui l'autore gradualmente convince la vittima, facendo leva sulle sue insicurezze, di essere lei stessa la causa della violenza e quindi della legittimità di un suo controllo: l'autore della violenza quindi inizia a mettere la vittima "alla prova" sfidandola a migliorarsi sino al punto da non necessitare la reazione violenta e la vittima – ormai abituata a tollerare la violenza come cifra caratterizzante la relazione, accettabile proprio perché accade **nella relazione** – accetta la sfida e si mette alla prova per aderire alle aspettative del *partner*, che però restano comunque sempre deluse perché, a quel punto, la violenza diventa una necessità della relazione stessa, ne diviene il nuovo equilibrio e l'elemento portante, e non può essere più sostituita.

Perché come è stato efficacemente spiegato in letteratura:

«le perversioni relazionali sorgono sul terreno della struttura narcisistica della personalità [...] e minano la vittima attraverso l'uso sistematico della violenza psicologica. Questa si manifesta, nel rapporto di coppia, nel controllo e nel dominio esercitati dal perpetratore sulla sua compagna. La fenomenica del maltrattamento include il controllo, e l'intrusione nelle frequentazioni e amicizie, o attività, della donna; il controllo (e/o l'appropriazione) del suo denaro. Consiste nel provocarne l'isolamento, come pure nell'uso di minacce e di intimidazioni; in un comportamento possessivo e, nello stesso tempo, denigratorio e svalutante; nella colpevolizzazione e nel ricatto»²⁸.

La violenza di coppia non è peraltro l'unica forma di oppressione situazionale di tipo domestico, potendo sovrapporsi (ma non necessariamente) a una situazione di violenza familiare che vive di vita autonoma, e di diverse caratteristiche, rispetto alla coppia.

Come osserva mirabilmente e con acuminato tenore espositivo, bell hooks²⁹:

«oggi si parla di violenza familiare in tanti ambienti, dai mass media alle scuole, spesso dimenticando che è stato il movimento femminista contemporaneo ad avere la forza di svelare ed esporre la drammatica realtà della violenza domestica. All'inizio l'obiettivo era quello di sottolineare la violenza maschile contro le donne, ma man mano che il movimento cresceva emergevano prove che la violenza domestica avveniva anche nella relazione tra gli stessi sessi, che donne in rapporto con donne erano, e spesso sono, vittime di abusi, che bambini e bambine sono altresì vittime della violenza patriarcale degli adulti scatenata da donne e uomini. La violenza patriarcale in famiglia si fonda sulla credenza che sia accettabile il controllo sugli altri da parte di un individuo più forte attraverso varie forme di forza coercitiva. Questa definizione allargata di violenza domestica include la violenza maschile sulle donne, la violenza tra stessi sessi e la violenza degli adulti sui minori. Il termine "violenza patriarcale" è utile perché a differenza dell'espressione più accolta "violenza familiare", essa obbliga continuamente chi la sente a considerare che la violenza entro le mura casalinghe si lega al sessismo e al pensiero sessista, al dominio maschile. [...] Proprio come una grande maggioranza di popolazione ritiene che ad eguale lavoro debba corrispondere un eguale salario, molti ritengono che gli uomini non dovrebbero picchiare donne e minori. Tuttavia quando si dimostra che la violenza domestica è l'esito diretto del sessismo e che quindi non cesserà fino a quando non scomparirà il sessismo, essi sono incapaci di compiere questo passaggio logico perché ciò comporterebbe mettere in crisi e mutare modi fondanti di pensare il genere».

²⁸ Cfr. S. Filippini, *Relazioni perverse*, cit., p. 31.

²⁹ bell hooks (trattasi di pseudonimo che viene scritto in lettere minuscole per volere dell'Autrice), *Farla finita con la violenza*, in S. Vaccaro (a cura di), *Violenza di genere*, cit.

Continuando il ragionamento di bell hooks, appare paradossalmente più facile, per l'opinione comune, legare i fenomeni di violenza domestica a particolari culture e/o religioni: si parla al riguardo di **reati culturalmente orientati**, o di *cultural defense*³⁰.

Il difetto di questa impostazione, che rappresenta la naturale refrattarietà del diritto ad accogliere le tematiche di genere (sulla quale si tornerà più ampiamente nel successivo § 8), è che, pur di evitare di ricondurre tutte le forme di violenza domestica al sessismo, ne fa una questione di discriminazione culturale e quindi porta a credere, erroneamente, che vi siano culture o religioni che hanno, nella loro essenza dogmatica e atavica, il gene della violenza.

Queste credenze vengono facilmente strumentalizzate a livello politico e contribuiscono al diffondersi di pregiudizi razzisti nei confronti di persone che hanno una determinata origine e quindi a fondare narrazioni politiche basate sulla violenza e sull'esclusione.

Un esempio di narrazione comune molto diffusa sui *social* è a seguente: se la credenza comune è che gli islamici siano per natura violenti contro le donne e i minori allora è bene evitare di accoglierli nel nostro Paese perché verranno qui a commettere, sotto i nostri occhi, le loro violenze; e ha quindi ragione chi ritiene che le persone che giungono sulle nostre coste da Paesi islamici, o nei quali la religione musulmana è prevalente o molto diffusa, siano indiscriminatamente etichettabili come violenti, potenziali stupratori o addirittura terroristi; e quindi vadano, nel dubbio, respinti in massa.

L'impostazione dei reati culturalmente orientati inoltre oblitera che analoghe forme di violenza patriarcale commessa in ambito domestico, fra cui la violenza maschile contro le donne e la violenza genitoriale contro i minori, sono egualmente diffuse in culture molto diverse tra loro, a cominciare dalla cultura occidentale in cui siamo immersi, nella quale non a caso la violenza di genere rappresenta una costante emergenza nazionale.

Francamente intollerabile è poi la pretesa di rivendicare all'asserita specificità culturale della violenza un valore esimente, ad esempio ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

Piuttosto che trovare delle differenze tra le singole culture, è quindi il caso di coglierne, come indica bell hooks, le assonanze, a cominciare dal fatto che la violenza patriarcale è universalmente diffusa perché universalmente diffuso è lo stereotipo di genere sessista del dominio maschile, seppure variamente declinato nelle diverse narrazioni culturali e politiche di riferimento: le quali, peraltro, riflettono sempre le dinamiche di forza tra Stati in un determinato frangente storico e quindi disegnano narrazioni dell'identità maschile in apparente contrasto, e dialettica, tra loro (ad esempio il musulmano ortodosso, da un lato, e il maschio ateo e immorale occidentale dall'altro) ma in realtà egualmente fondate sull'uso dell'identità maschile come veicolo d'odio, di violenza e quindi di guerra di conquista.

6. La violenza nella crisi del maschio contemporaneo. Lo stereotipo virile e la donna.

Ci si è chiesti cosa spinga molti uomini a instaurare, magari senza esserne del tutto consapevoli, dinamiche relazionali di questo tipo, che possono esitare, nei casi più gravi, in gesti estremi come il **femminicidio**.

³⁰ Tra le molte pubblicazioni in merito, cfr., in Italia, F. Gianaria, A. Mittone, *Culture alla sbarra, una riflessione sui reati multiculturali*, Einaudi, 2014.

Una risposta possibile è l'interpretazione della violenza di genere come reazione al progressivo esaurirsi del dominio maschile in ambito pubblico e quindi come un bisogno di restaurare, nella sfera privata, una situazione di dominio persa nella società.

E questo spiegherebbe perché al processo di emancipazione femminile nella sfera pubblica non solo non corrisponda un'adeguata autonomia di genere nella sfera privata, ma anzi corrisponda un aumento esponenziale, registrato proprio negli ultimi decenni, della violenza *prossimale* contro la donne: soprattutto da arte di coniugi, *partner* ed *ex partner*.

La spiegazione sarebbe proprio nel senso che vi è un nesso di corrispondenza tra i due fenomeni ma in senso direttamente, e non inversamente, proporzionale: più cresce l'autonomia femminile nella sfera pubblica più cresce la violenza maschile nella sfera privata.

E ciò rivelerebbe anche il tratto comune con altri tipi di *violenza di genere* che invece continuano a trovare nella dimensione sociale e pubblica la propria canalizzazione, come l'*omo* e la *trans-fobia*: in quanto, diversamente dalla condizione femminile, la condizione delle persone omosessuali, bisessuali, lesbiche, intersessuali, *transgender* e *queer* è ancora molto lontana dal conseguimento, sul piano sociale, del pieno riconoscimento e della piena dignità, politica e giuridica: sì che l'ambito pubblico può ancora restare l'ambito nel quale la violenza nei loro confronti trova il suo sfogo; e a ciò corrisponde, al contrario, una forte reazione da parte delle famiglie l.g.b.t.q. – le cosiddette “famiglie arcobaleno” – che stanno invece dimostrando un'elevata capacità di “fare comunità” per proteggere dalle aggressioni e dalle discriminazioni esterne i propri congiunti.

La dinamica della violenza *prossimale* contro le donne, tuttavia, non emerge in maniera del tutto consapevole negli uomini che la attuano.

La reazione degli uomini di fronte a casi mediatici di femminicidio è sempre di netta presa di distanza, soprattutto negli uomini con un ceto e un'istruzione più elevati; però la casistica evidenzia un'indubbia trasversalità – per età, istruzione, ceto, professione e territorio di provenienza – degli autori di violenza³¹.

Questo indica che il problema è di carattere culturale e sta alle radici dell'educazione maschile.

È come se l'educazione del maschio fosse ancora improntata, rispetto alla relazione con la donna, a un'aspettativa da un lato di dominio e dall'altro lato di fusione.

Occorre quindi contrastare, sin dall'infanzia, **stereotipi di genere** basati sul dominio del maschio eterosessuale (il cosiddetto **maschio alfa**) come correlato all'identità maschile, o meglio, **virile**: in quanto, in caso contrario, l'uomo adulto sentirà il bisogno, per realizzare la propria identità – per sentirsi vivo e, soprattutto, **uomo** – di realizzare situazioni di dominio e sopraffazione e, se non riuscirà a farlo nella sfera pubblica, cercherà di farlo nella sfera privata; magari non ne sarà consapevole perché si costruirà la giustificazione psicologica dell'amore totale e della connessa aspettativa di fusione e di “impensabilità di se stesso senza l'altra”, ma certamente instaurerà un discorso di violenza e, se sentirà quell'equilibrio minacciato nella sfera pubblica (ad esempio per la sempre maggiore autonomia e indipendenza della donna in termini lavorativi), cercherà di recuperarlo nella sfera privata, cominciando con l'attuare i descritti

³¹ Il che è un'ulteriore conferma della validità del ragionamento espresso da bell hooks.

meccanismi di violenza psicologica volti a far sentire la propria compagna in colpa e in torto, sino a convincersi egli stesso che lei sia davvero in colpa e in torto, e ad arrivare così al cortocircuito e all'esplosione, a quel punto davvero imprevedibile e incontrollabile, della violenza.

Ma non basta. Occorre anche, e soprattutto, promuovere un'educazione affettiva e sessuale degli uomini che li renda capaci di non incedere in aspettative di tipo **fusionale** con le proprie *partner*, e capaci quindi di includere nella vita di relazione la **de-fusione** dall'altra a tutti i livelli: dalla presa di distanza, alla ricerca di spazi per sé sino ad eventi dolorosi, ma comunque possibili nella vita di coppia, come la disillusione, il tradimento e l'abbandono.

L'uomo deve diventare capace di scindere questi eventi della vita dalla propria identità e quindi di pensare che la propria identità non viene meno, non vacilla, nemmeno se posta di fronte alla de-fusione dall'altra, che non è la sua metà; è appunto altra da sé, interamente altra da sé, così come lui è interamente solo lui.

In questo percorso culturale occorre anche debellare gli stereotipi dell'amore romantico che intendono rappresentare l'amore come "il fare, di due, uno": questo è uno stereotipo che invece – come avvertiva già negli anni novanta la psicoterapeuta americana, specializzata in terapia di coppia, Robin Norwood –, esercita una maggiore presa proprio sulle donne³².

A questo punto occorre però una precisazione importante: lo stereotipo virile che si è descritto, in relazione alla crisi del maschio contemporaneo, rappresenta un fenomeno di ordine sociologico e non può quindi essere preso a causa prevalente – men che meno unica – delle singole storie di violenza maschile sulle donne.

Soprattutto di fronte ai casi di violenza più gravi, come il femminicidio, si è senza dubbio di fronte a "rottture" personologiche in cui giocano un ruolo decisivo fattori individuali, a cominciare dalle esperienze familiari e di vita che si sono vissute, per continuare in singole storie di violenza subita, di alcol o tossicodipendenza o di un discontrollo degli impulsi magari sottovalutato; si entra, qui, nel campo della psicologia clinica: che infatti può giocare un ruolo importante nel recupero del *sex offender* in quanto può aiutare l'autore di violenza a ripercorrere le tappe del suo sviluppo psico-emozionale per capire dove e quando si è inserita la storia di violenza che ora lo tiene in pugno³³.

³² R. Norwood, *Donne che amano troppo*, Feltrinelli, 2013.

³³ Il recupero del *sex offender* in sede di esecuzione della pena, attraverso opzioni trattamentali specifiche, è attualmente oggetto di progetti sperimentali in ambito penitenziario, tra i quali, ad esempio, quello curato da S.I.S.P.Se. *onlus* (Società Italiana di Sessuologia Clinica e Psicopatologia Sessuale) per il Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria del Piemonte, Liguria e della Valle d'Aosta: che si propone, attraverso un lavoro per gruppi di detenuti, di approcciare, con le dovute specificità, le tematiche della corretta educazione di genere, del riconoscimento, in sé, della violenza di genere, e quindi dell'educazione all'auto-individuazione dei fattori comportamentali a rischio e al loro controllo; in modo da costituire, al tempo stesso, un modo un supporto psicologico al detenuto, un modo di scontare la pena acquisendone la tendenza rieducativa prevista dalla Costituzione e, non in ultimo, uno strumento per la prevenzione della recidiva specifica.

Un altro settore in cui ha preso piede invio del *sex offender*, da libero, ad associazioni o centri specializzati per il recupero dell'autore di violenza, è quello delle misure prevenzione personali, in particolare la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, attualmente prevista dagli artt. 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. testo unico delle misure prevenzione e antimafia), la quale viene applicata a determinate categorie di soggetti ritenuti socialmente pericolosi (individuati dagli artt. 1 e 4, stesso testo) e comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni fissate dal Giudice.

Tra queste prescrizioni, la sezione specializzata del Tribunale di Milano sta attualmente applicando, in via sperimentale e su base volontaria, l'istituto della cosiddetta "ingiunzione trattamentale" del *sex o gender offender*, consistente nella volontaria sottoposizione, presso associazioni o centri qualificati, a un trattamento rieducativo ma non di tipo sanitario: giacché in caso contrario si tratterebbe di un'ingiunzione terapeutica, per cui vige il divieto costituzionale della sottoposizione coattiva a trattamenti sanitari, salva un'espressa deroga legale; deroga che sussiste unicamente in materia di trattamento sanitario obbligatorio (l. n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, artt. 33 ss.) e di misure di sicurezza (Titolo VIII, capo I, c.p., artt. 199 ss.) ma non in tema di pena né di misure prevenzione.

Ciò nondimeno, si ritiene che la diffusione dello stereotipo di genere virile costituisca una base sociologica importante per il sostenimento di un clima ostile alle donne e insistentemente ancorato a un linguaggio patriarcale: nel quale problematiche maschili individuali possono quindi trovare un terreno fertile per la costruzione di discorsi di violenza, pubblica e di prossimità, nei confronti delle donne.

Se infatti è innegabile che, ad esempio, avere respirato da bambino in casa propria un'atmosfera patriarcale e violenta, avere magari subito in prima persona violenza da parte del padre e visto infliggerla alla madre, giochi senz'altro un ruolo nella ripetizione, da adulto, di un discorso di violenza, e che tale ruolo di influenza si articoli nell'area individuale, del sé, di competenza della psicologia clinica; dall'altro lato è altrettanto inconfutabile la correlazione tra la cifra statistica di situazioni familiari di questo tipo e la diffusione di stereotipi di genere patriarcali e virili e con il grado della loro tolleranza sociale.

7. Lo stereotipo virile e l'uomo.

Lo stereotipo di genere virile non è solo fonte di insoddisfazione relazionale, quando non di pericolo come si è detto, per le donne; ma è anche fonte di sofferenza per molti uomini: in quanto l'incombere del mito del maschio alfa li obbliga di fatto a vivere troppi aspetti della loro vita, comprese le relazioni con l'altro sesso, in termini di sfida, di *performance* e di affermazione sociale; così perdendo la capacità di cogliere la ben più gratificante esperienza della connessione empatica: esperienza che come si è visto viene invece molto valorizzata dal pensiero femminile, come dimostra anche il fatto che questo specifico aspetto – quello dell'empatia e della connessione appunto – delle culture orientali, in particolar modo la cultura yogica poi trasfusa e rielaborata in molte religioni di origine indiana, fra cui l'induismo e il buddhismo, sia maggiormente frequentato dal pensiero teorico-filosofico femminile piuttosto che da quello maschile, soprattutto dei classici.

L'associazione Medici per i Diritti Umani (MEDU), organizzazione umanitaria indipendente e senza fini di lucro nata nel 2004³⁴ per iniziativa di un gruppo di medici, ostetriche e altri volontari impegnati in una missione sanitaria con le comunità indigene del Kichwa delle Ande ecuadoregne, ha lanciato, tra le varie campagne di sensibilizzazione, il progetto “Maschio per obbligo. Contro la cultura della prevaricazione”.

Operativo sul territorio toscano dal 2004, il progetto propone di creare spazi e occasioni di formazione e riflessione per leggere i fenomeni dell'affettività e della sessualità nella loro complessità, con un'attenzione particolare agli stereotipi di genere, consapevole che linguaggi

Una disposizione innovativa *de iure condendo* è invece rappresentata dalla modifica dell'articolo 165 del codice penale, introdotta dal disegno di legge S. 1200, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», presentato ai *media* come “Codice rosso”, che è già stato approvato dalla Camera il 3 aprile 2019 ed è ora all'esame del Senato. Secondo la modifica di probabile prossima introduzione, viene introdotto l'obbligo, per i reati di violenza di genere, di subordinare la sospensione condizionale della pena alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

Questa sarebbe la prima norma a consentire l'invio obbligatorio di condannati liberi, con pena sospesa, a centri o associazioni di recupero per autori di violenza.

Ma la scarsa formulazione della norma (che peraltro, si ripete, non è ancora stata nemmeno approvata) non sarà certamente sufficiente allo scopo, in quanto, per il caso della sua effettiva approvazione, occorrerà regolamentare con precisione – se non con la legge almeno con puntuali decreti attuativi – tutti gli aspetti economici, amministrativi, trattamentali e deontologici dell'eventuale presa in carico del condannato.

³⁴ Si veda [questo indirizzo web](#).

non rispettosi, immagini allusive, *spot* esplicitamente o implicitamente sessisti, possono, se non decodificati, alimentare comportamenti di discriminazione e violenza.

Tra le attività del progetto, vi sono: *i*) interventi nelle scuole volti a supportare alunni e alunne nell'approccio alla sessualità e all'affettività, attraverso percorsi didattici che propongano una riflessione sui rapporti tra i generi, gli stereotipi di genere e i ruoli sociali che concorrono a determinarli; *ii*) corsi di formazione e sensibilizzazione rivolti a docenti, con l'obiettivo di fornire strumenti pratici da utilizzare in classe nella gestione di tematiche legate all'affettività, alla sessualità e agli stereotipi di genere; *iii*) incontri informativi dedicati a genitori, per supportare le famiglie nella costruzione di un dialogo sui temi della sessualità e dell'affettività, libero da pudori e imbarazzi e al contempo efficace e costruttivo.

La *mission* del progetto, ripresa dall'Associazione nazionale Maschile Plurale, costituita a Roma nel maggio del 2007 e impegnata nella ridefinizione di un'identità maschile plurale e critica verso il modello patriarcale, anche in relazione positiva con il movimento delle donne³⁵, icasticamente afferma:

«forte, muscoloso, peloso/glabro, conquistatore, virile, coraggioso, intraprendente, cacciatore, resistente al dolore, alla fatica, alla guerra, allo sport, all'alcool, alle superprestazioni erotiche: troppo spesso nelle società occidentali il maschio è condannato, sin dalla più tenera infanzia, ad essere un arrogante prevaricatore.

La famiglia, la scuola, la chiesa, l'esercito, la pubblicità, l'arte e la letteratura gli ripetono che egli ha il dovere di essere un maschio di questo tipo, ossessivamente diverso dalle femmine: si afferma che nel maschio è innata l'aggressività, fino ad assegnarli quasi una inevitabile "biologia" dell'amore per la violenza.

È fatale che per contraccolpo la stessa società condanni le donne a subire l'approccio violento del maschio fino ad esserne vittime predestinate. E dunque la battaglia per la liberazione del maschio dal ruolo fittizio a cui è stato condannato è solo un'altra faccia della battaglia per la liberazione della donna e la sua protezione dalla violenza. Ma il processo deve investire entrambi i ruoli, altrimenti è destinato all'insuccesso.

Se noi assimiliamo a "malattia" questo stereotipo di violenza assegnato al maschio, come tale dobbiamo affrontarla su più versanti, privilegiando quello della prevenzione.

Lavorare per denunciare, rimuovere, mettere in discussione gli stereotipi culturali di formazione del maschio è contribuire alla prevenzione della violenza alle donne»³⁶.

È davvero importante il passaggio dell'appello in cui si rivendica che il processo di riconoscimento dello stereotipo di genere virile e le conseguenti pratiche di sensibilizzazione, educazione e prevenzione, rappresentano prima di tutto un atto di rispetto e di amore per l'uomo e per l'identità maschile; in quanto significano il volerlo liberare dalla condanna a ripetere per forza dei comportamenti per aderire a un modello stereotipato e improntato sull'ossessiva differenziazione dal femminile.

Significa voler liberare gli uomini dalla deprivazione che questo stereotipo comporta prima di tutto per i maschi osservanti e aderenti al modello: che pagano il prezzo dell'apparente successo sociale (poter dimostrare di essere davvero **uomini**) con la perdita di esperienze relazionali estremamente gratificanti, quali appunto quelle basate sull'empatia e sulla connessione, che non sono loro concesse perché ritenute, come si diceva, troppo inclini al femminile; e, parimenti, significa liberare dalla sofferenza i maschi non osservanti e non aderenti al modello - alcuni per scelta e altri perché, per connotazioni fisiche (magari perché portatori di

³⁵ [A questo link.](#)

³⁶ [A questo indirizzo web.](#)

disabilità, o sovrappeso o semplicemente non rispondenti ai canoni della bellezza virile) e/o caratteriali (perché troppo riflessivi, sensibili, refrattari agli approcci aggressivi) e/o di espressione di genere (in caso di genere non conforme) e/o di orientamento sessuale –, i quali non sono ammessi a partecipare al branco del maschio alfa e anzi ne vengono umiliati già in età infantile e puberale; e, con il passaggio all'adolescenza, vengono sempre più fatti oggetto di bullismo violento negli ambienti scolastici e di *cyberbullismo* sui *social*: e questo perché così come la concezione del rapporto con la donna in termini di autoaffermazione piuttosto che di autentica relazione, anche la sottomissione del **maschio debole** rappresenta uno dei *topoi* dello stereotipo virile.

8. La genderizzazione del discorso giuridico.

Il tentativo di responsabilizzare il diritto, in particolare il diritto penale, in ordine alle tematiche di genere si è sempre rivelato estremamente difficoltoso: perché, quale sistema di potere per eccellenza, il discorso giuridico risente, esattamente come quello politico, dello stereotipo di genere consolidato dalle stratificazioni culturali dei due millenni scorsi, interamente dominati dalla cultura del potere maschile.

Un esempio tratto dalla recente storia politica americana, nella compiuta analisi che ne fa ancora bell hooks³⁷, può essere utile per capire meglio la questione.

Nel 1991 Clarence Thomas viene nominato dal Presidente George H.W. Bush giudice della Corte suprema degli Stati Uniti e le udienze del Congresso per la ratifica della sua nomina (che viene infine confermata dal Senato con la maggioranza risicata di 52 contro 48) si trasformano in un “quasi dibattito” penale per la verifica delle accuse di molestia sessuale mosse al giudice dall'avvocata Anita Hill, che aveva lavorato con lui al Dipartimento per l'educazione.

L'andamento delle udienze ha fatto molto riflettere il movimento femminista in quanto è stato da subito segnato da un'evidente disparità nell'atteggiamento comunicativo delle due parti.

Hill si è presentata esclusivamente come teste del fatto: si è limitata a raccontare, con un atteggiamento distaccato che a tratti è parso quasi freddo, le molestie subite senza dare alle proprie dichiarazioni alcun contenuto politico o etico.

Non ha spiegato, ad esempio, la ragione per cui aveva atteso proprio quel momento così nevralgico della carriera di Thomas per denunciare le molestie né perché, per sua stessa ammissione, avesse continuato a intrattenere con lui relazioni professionali anche successivamente.

E soprattutto non ha spiegato le ragioni della sua denuncia: se ritenesse suo dovere morale impedire la nomina in quanto riteneva che le condotte abusanti agite in suo danno denotassero un'inadeguatezza etica dell'uomo all'incarico di giudice della Corte o se pensasse invece che un'ulteriore accrescimento del suo potere avrebbe esposto a maggiore rischio altre donne che si fossero trovate a lavorare con lui in posizione subordinata.

³⁷ Bell hooks, *Riflessioni su razza e sesso*, in *Elogio del margine*, Feltrinelli, 1998.

Al contrario, Thomas ha dedicato alla negazione del fatto la parte più trascurabile dei suoi interventi, spendendosi invece molto di più per la costruzione di una narrazione politica dell'accaduto: ha rievocato il pregiudizio razziale, attribuendo all'iniziativa di Hill il sospetto della cospirazione del movimento per i diritti civili contro la nomina di un afroamericano conservatore, e dipingendosi come vittima di una discriminazione razziale ordita dalla stessa egemonia culturale afroamericana per ragioni strettamente politiche in quanto il movimento, sin dalla fondazione della National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), nel 1909, si era sempre mosso in oscillazione tra posizioni moderatamente e radicalmente progressiste.

In una delle udienze Thomas ha parlato di un vero e proprio *linciaggio* in suo danno. Il linciaggio: la figura più forte, dal punto di vista simbolico, dell'oppressione degli afroamericani e degli anni della segregazione razziale.

Le più attente teoriche femministe hanno quindi recriminato a Hill che, di contro alla narrazione costruita da Thomas, il limitarsi alla semplice esposizione dei fatti senza dare alcun contenuto di genere alla propria denuncia non solo fosse una scelta prevedibilmente perdente ma fosse anche una scelta intellettualmente sbagliata, in quanto un tale atteggiamento ha senso solo quando può fondare su uno *zeitgeist* di pieno e indiscusso riconoscimento sociale; non quando, al contrario, ci si propone di infrangere un sistema di potere maschile e patriarcale consolidato.

Per fare questo, non è sufficiente esporre il fatto; è necessario qualcosa di più: svelare la falsità e l'inconsistenza della professione di neutralità, e di indifferenza assiologica, del diritto.

L'uso, da parte di Thomas, del pregiudizio razziale per affermare un (contro) pregiudizio di genere nei confronti della sua accusatrice ne è la prova: **razza** e **genere** sono due sistemi di potere e di oppressione interconnessi, tanto è vero che lo storico movimento dei diritti civili afroamericano ha raramente contestato, o sfidato, l'uso delle metafore di genere per sostenere la lotta di liberazione che, per molti versi, è stata, in termini di immaginario, improntata alla stessa professione di virilità dell'uomo afroamericano in opposizione a quella dell'oppressore bianco.

Il corpo delle donne è sempre stato il luogo simbolico – e anche reale, purtroppo – sul quale si sono combattute le lotte di oppressione e di liberazione; e anche il faticoso abbattimento, nel centennio che va dagli anni '60 del XIX secolo a quelli del XX, della segregazione razziale ha seguito la linea di un discorso prettamente maschile che non ha minimamente messo in discussione le discriminazioni di genere di cui le donne erano – e sono – vittime sia all'interno di entrambi i sistemi di potere in conflitto sia come “luogo” di accesso e sconfinamento (simbolicamente, di penetrazione) dell'uno nell'altro.

Lo stereotipo di genere acquisisce quindi la connotazione di un vero e proprio ‘sistema ponte’ di carattere patriarcale al cui interno si muovono le principali dialettiche giuridiche: quelle di carattere democratico, combattute all'interno e per il tramite delle istituzioni, e quelle più ideologiche e conflittuali, che prendono vita nei movimenti di protesta e di opinione della società civile.

A queste condizioni, limitarsi all'esposizione dei fatti, come ha fatto Hill contro Thomas, non avrebbe potuto (né potrebbe tuttora, come ha più recentemente dimostrato la reazione violenta opposta dai media alle denunce del movimento # *Me Too*) recare l'effetto di scalfire quello stesso sistema di potere maschile da cui i fatti stessi promanano: anzi, l'effetto ottenuto è quello, del tutto opposto, di indurre il sistema a riaffermare se stesso con maggiore forza, ricorrendo ad argomenti più difficilmente controvertibili.

Dipingere Thomas come una vittima dello stereotipo razziale non ha forse avuto l'effetto di mettere in difficoltà l'opinione progressista nel sostenere le ragioni di Hill? E così, oggi, prendere, con un legittimo atteggiamento di garanzia, le difese degli accusati - le cui carriere sono state compromesse dalle accuse del # *Me Too* a fronte di risultati giuridici prevedibilmente negativi, visto l'elevato lasso di tempo trascorso, nella maggior parte dei casi, fra l'abuso e la sua denuncia – non ha avuto come effetto quello di ridurre notevolmente, fra gli intellettuali e i politici, il numero dei sostenitori del movimento?

Preso quindi atto dell'immanenza del discorso giuridico al sistema di potere maschile, la necessità diventa, previamente e inevitabilmente, quella di una "genderizzazione" del discorso giuridico.

Le tematiche di genere devono essere portate, faticosamente ma ostinatamente, nella lingua del diritto per svelare dal suo interno la struttura stereotipata e discriminatoria che lo sorregge e questo deve avvenire prima, e contestualmente, all'esposizione e alla giustiziabilità del fatto.

9. La dimensione culturale del contrasto alla violenza di genere nel recente dibattito sul femminicidio.

La principale ragione della forte resistenza opposta a livello giuridico, in particolare dalla giurisprudenza, alla permeazione delle tematiche di genere consiste, da un lato, nella scarsa sensibilità e conoscenza della dimensione scientifica delle tematiche di genere, e, dall'altro lato, nella riserva mentale che tali tematiche rappresentino in realtà i contenuti dei movimenti femministi e che quindi il loro recepimento nella giurisprudenza possa introdurre degli elementi di militanza politica e quindi distoglierla dal suo naturale assetto di neutralità.

Il diritto, in particolare il diritto penale, definisce se stesso già in termini di neutralità e a-sessualità, pretendendo di muoversi sulla direttiva antidiscriminatoria contenuta all'articolo 3 della Costituzione («tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»), sicché una genderizzazione, mediante una focalizzazione sulle tematiche di genere, del discorso giuridico appare come uno sviamento dello stesso dal naturale assetto di indifferenza assiologica che gli è proprio, e insieme una forzatura a interferire con il mutamento della percezione sociale di valori o disvalori morali, in questo caso cercando di indurre una svolta sociale di tipo "femminista" attraverso l'uso della giurisdizione.

Il radicamento di questo pregiudizio nella narrazione giuridica comune è il frutto di molti fattori: certamente il primo dei quali è da individuarsi nell'enorme problema della rappresentanza di genere in magistratura, bastando al riguardo considerare che in Italia le donne hanno avuto accesso alla magistratura solo nel 1963 e tutt'oggi, nonostante siano più numerose degli uomini in organico, rappresentano la minoranza negli incarichi direttivi e apicali: a titolo di esempio, sono attualmente donne tre su quindici giudici costituzionali e nessuna proveniente dalla magistratura³⁸.

³⁸ Per un approfondimento del problema, si veda M. D'Amico, C.M. Lendaro, C. Siccardi (a cura di), *Eguaglianza di genere in magistratura, quanto ancora dobbiamo aspettare?*, Franco Angeli, 2017.

Un altro fattore, connesso al primo, è da ravvisarsi nella struttura del linguaggio giuridico: che appartiene alla stessa impostazione sociale, economica e politica tradizionale, di cui è parte integrante, improntata sulla cultura del potere maschile.

Anche in questo caso, un recente esempio può essere utile per svelare la falsità di questa pretesa di neutralità del diritto penale.

Il caso è quello delle recenti sentenze in tema di femminicidio che hanno fatto molto discutere i media: quella della Corte d'Assise d'Appello di Bologna del 14 novembre 2018 (femminicidio di Olga Matei) e quella del Giudice dell'udienza preliminare di Genova del 5 dicembre 2018 (femminicidio di Angela Coello Reyes)³⁹.

In entrambi i casi le/i giudici hanno ritenuto di riconoscere agli imputati, legati alle vittime da relazioni affettivo-sessuali entrate profondamente in crisi al momento del fatto, le attenuanti generiche: motivandole anche con il riconoscimento di un valore attenuante allo *stato emotivo* instauratosi nell'autore del reato in reazione a comportamenti relazionali della vittima: il rifiuto nel primo caso, il tradimento nel secondo.

In questo modo, il ragionamento giuridico vuole rivendicare un'apparente "a-genderizzazione", e quindi una effettiva neutralità, e quindi si muove nel solco di alcune sentenze della Cassazione che, in casi peraltro molto diversi e non attinenti alla violenza di genere, hanno affermato che gli stati emotivi o passionali, pur non escludendo né diminuendo l'imputabilità, possono essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche⁴⁰.

A-genderizzare il discorso giuridico significa (o meglio ha significato, in questi casi) rifiutare di riconoscere una specificità alla violenza patriarcale e quindi applicare gli stessi criteri decisionali già applicati in casi di violenza non di genere, tra i quali la valorizzazione degli stati emotivi e passionali ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

Ed è qui che emerge, in tutta la sua evidenza, la reale inclinazione di quella che viene presentata come apparente neutralità del diritto e che invece può risolversi in un'opzione, nient'affatto neutrale, per lo stereotipo di genere virile: perché lo **stato emotivo** di carattere eccezionale in cui avrebbero agito quegli imputati – determinato, si è detto, dall'abbandono da parte della vittima nel caso di Bologna e dai ripetuti tradimenti della vittima nel caso di Genova – e al quale si è deciso di attribuire valore attenuante affonda le sue radici proprio nella spinta identitaria virile che rende il maschio tendenzialmente incapace di accettare eventi come abbandoni o tradimenti dalla propria *partner*: e ciò in risposta a una strutturazione dell'identità maschile in cui ha certamente giocato un ruolo l'aspettativa di adesione al modello virile dominante; e sul quale si sarà poi instaurata una componente personologica individuale, non escludibilmente legata al vissuto, che come si è detto è di competenza della psicologia.

Attribuire valore attenuante a una fenomenica psicologica in cui (non solo ma) anche lo stereotipo di genere maschile ha giocato un ruolo, significa quindi attribuirlo (non solo ma) anche a tale stereotipo e così in qualche modo contribuire a garantirgli un'aspettativa di tolleranza sociale, che va di pari passo (e non potrebbe essere altrimenti) alla stigmatizzazione morale della vittime: in quanto, come emerge ampiamente dai casi citati (per cui si rimanda

³⁹ Per un commento più approfondito delle sentenze in oggetto, sia consentito rinviare nuovamente a F. Filice, *Femminicidi di Bologna e Genova: perché quelle sentenze potrebbero sbagliare*, in *Questione Giustizia online*, 15 aprile 2019.

⁴⁰ Tra le sentenze più recenti in questo senso, Cass., Sez. 1, n. 7272 del 05/04/2013, Rv. 259160, in allegato al presente lavoro.

all'approfondimento indicato nella nota 40), gli stati emotivi eccezionali degli autori del femminicidio sono inevitabilmente di tipo reattivo: cioè sono stati determinati da comportamenti della donna vittima, la quale non ha corrisposto il suo sentimento o la sua attrazione, oppure lo ha abbandonato o lo ha, come nel caso di Genova, ripetutamente tradito; è infatti incontestabile che si diminuisce la pena all'autore del femminicidio in quanto lo si riconosce affetto da uno stato emotivo determinato da ciò che "gli ha fatto" la vittima.

10. Considerazioni conclusive sull'autodeterminazione di genere come bene giuridico di derivazione costituzionale.

A questo punto, abbiamo tutti gli elementi per chiarire, conclusivamente e soprattutto, teleologicamente, "dove si vuole arrivare".

Si vuole portare il discorso giuridico a riconoscere senza riserve l'identità e l'espressione di genere, in tutti gli aspetti biologici, sociali, psicologici e sessuali di cui si compone, come un diritto soggettivo costituzionalmente garantito e, al contempo, come un bene giuridico che è già immanente al diritto penale sostanziale e processuale e che quindi, oltre ad essere valorizzato nell'applicazione delle norme, sostanziali e processuali, già vigenti, deve anche costituire un vincolo d'azione per gli attuali e futuri legislatori, nel senso di opzionare forme di tutela dalla violenza sempre più efficaci.

E soprattutto si vuole far sì che il diritto, come la cultura sociologica e la cultura in generale, non dimentichino mai che la violenza maschile sulle donne è solo una forma della violenza patriarcale, che è tale perché legata al sessismo; e che quindi non ci potrà mai essere un diritto penale – sostanziale, processuale o d'emergenza – che sia di contrasto alla violenza di genere senza essere, prima di tutto, di contrasto al sessismo e allo stereotipo di genere virile su cui esso si fonda.

Per citare ancora, e in chiusura, bell hooks:

«io appartengo alla cerchia di quelle rare femministe teoriche le quali credono nella crucialità per il movimento femminista di dotarsi di una strategia complessiva tesa alla cessazione di tutte le forme di violenza. L'obiettivo femminista sulla violenza patriarcale contro le donne dovrebbe restare la prima preoccupazione, ma sottolineare la violenza maschile contro le donne in modo da far pensare che essa sia più orribile di tutte le altre forme di violenza patriarcale non serve più a sospingere oltre gli interessi del movimento femminista. Ciò oscuro la realtà che tanta violenza patriarcale di uomini e donne sessiste si scaglia contro i minori»⁴¹.

Ecco: l'obiettivo che bell hooks indica al movimento femminista è lo stesso che si ritiene di indicare al diritto: **dotarsi di una strategia complessiva tesa alla cessazione di tutte le forme di violenza.**

Proviamo, quindi, in conclusione, a delineare in positivo i caratteri di quella che potrebbe essere la tutela giuridica dell'identità e dell'espressione di genere, come diritto soggettivo costituzionalmente protetto e come bene giuridico di orientamento dell'azione penale.

⁴¹ bell hooks, *Farla finita con la violenza*, cit.

Significherebbe dare all'individua, come all'individuo, la possibilità di posizionarsi liberamente in ordine al sesso assegnato alla nascita e di trovare un'identità di genere che sia conforme al proprio benessere psicofisico e alle proprie aspettative; potere quindi esprimere questa identità liberamente, nelle relazioni di prossimità, a cominciare dalla famiglia e dalla coppia, così come nella sfera sociale; non subire discriminazioni nell'accesso agli istituti di diritto civile che regolano le formazioni sociali familiari, al lavoro o ai servizi sanitari, previdenziali e sociali in genere, ed essere protetta/o e tutelata/o, anche penalmente, da condotte vessatorie e violente ispirate dall' odio di genere.

È evidente che la strutturazione in questi termini del coté giuridico dell'identità di genere – o se si preferisce dell'identità di genere come bene giuridico protetto dal diritto penale – comporta una stretta correlazione con il genere come categoria del pensiero femminile di cui si è parlato all'inizio.

Perché il diritto può arrivare a questo risultato solo aprendosi alla **connessione empatica** con la sofferenza soggettiva che un'individua o un individuo provino quando siano privati delle libertà connesse alla propria espressione di genere ovvero quando, a causa del proprio genere, siano esposti a limitazioni sociali ed economiche, e/o alla violenza.

Il che ci riporta a un pensiero giuridico capace di frammentarsi nella pluralità delle esistenze e di trovare uno spazio dell'uguaglianza che definisca se stessa proprio tramite la valorizzazione e la protezione delle differenze.

Ciò porterà il diritto a ripensare, naturalmente, se stesso: perché anziché arroccarsi dietro la tautologica affermazione di un'aprioristica e innata neutralità, si scoprirà parte del tradizionale sistema di potere patriarcale costruito a immagine dello stereotipo di genere virile, e basato sulla suddivisione del *corpus* sociale in un apparato produttivo, la città, di competenza maschile, e un apparato riproduttivo, il focolare domestico, di competenza femminile.

E capirà come questa atavica impostazione abbia rotto gli equilibri tra singolare e universale come dimensioni necessarie a tutte/i le/gli individue/i, che devono realizzare se stesse/i passando, in eguale misura, attraverso la famiglia, la coppia e lo Stato e ricercando a trecentosessanta gradi la propria realizzazione; e come ciò abbia quindi creato assetti sociali, trasversali nelle culture e realtà più diverse, in cui le donne vengono private del rapporto con l'universale nella sfera sociale, e gli uomini del rapporto con il singolare nell'amore.

«L'uomo non si è ritirato dal suo esserci immediato per pensarsi come metà dell'umanità. Ha immaginato che il divenire spirituale possa realizzarsi a partire da *uno* e non da *due*, anche genealogicamente. In realtà, da questo punto di vista, forse andiamo verso l'*uno*, ma non ne proveniamo: siamo generati da *due* e l'uomo in quanto uomo nasce da un'altra ed è quindi in rapporto, fin dalla nascita, con un altro genere»⁴².

Bibliografia.

I. Bartholini, *Mediterraneità e violenza di prossimità*, in S. Vaccaro (a cura di), *Violenza di genere, Saperi contro*, Mimesis, 2016.

bell hooks, *Riflessioni su razza e sesso*, in *Elogio del margine*, Feltrinelli, 1998.

⁴² L. Irigaray, *Amo a te*, Bollati Boringhieri, 1993, p. 47.

bel hooks, *Farla finita con la violenza*, in S. Vaccaro (a cura di), *Violenza di genere, Saperi contro*, Mimesis, 2016.

M. D'Amico, C.M. Lendaro, C. Siccardi (a cura di), *Eguaglianza di genere in magistratura, quanto ancora dobbiamo aspettare?*, Franco Angeli, 2017.

O. Donath, *Pentirsi di essere madri*, Bollati Boringhieri, 2017.

A. Facchi, *Il pensiero femminista sul diritto: un percorso da Carol Gilligan a Tove Stang Dahl*, in G. Zanetti (a cura di), *Filosofi del diritto contemporanei*, Cortina, 1999.

F. Filice, *Violenza di genere*, collana *Officina del diritto, penale e processo*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019.

F. Filice, *Femminicidi di Bologna e Genova: perché quelle sentenze potrebbero sbagliare*, in *Questione Giustizia online*, 15 aprile 2019.

S. Filippini, *Relazioni perverse, La violenza psicologica nella coppia*, Franco Angeli, 2005.

E. Forti, *La sfida del caleidoscopio: l'importanza di un approccio multifocale nella trattazione dei casi di violenza di genere*, in *questa rivista*, 11 settembre 2019.

F. Gianaria, A. Mittone, *Culture alla sbarra, una riflessione sui reati multiculturali*, Einaudi, 2014.

E. Gianini Belotti, *Dalla parte delle bambine*, Feltrinelli, prima edizione 1973.

C. Gilligan, *Con voce di donna*, Feltrinelli, 1991.

A.C. Kinsey, W. Pomeroy C.E. Martin, *Sexual Behaviour in the Human Male*, e *Id.*, *Sexual Behaviour in the Human Female*, Indiana University Press, 1998 (edizione italiana: A.C. Kinsey, *Il comportamento sessuale dell'uomo*, Bompiani, 1969; e *Id.*, *Il comportamento sessuale della donna*, Bompiani, 1965).

J. Kristeva, *Il genio femminile, volume primo*, Hannah Arendt, Donzelli, 2010.

G. Licini, *Pari opportunità, Italia 70° al mondo: migliora ma resta ultima tra i big; analisi del World economic forum*, in *Il Sole 24 Ore*, 18 dicembre 2018.

National Geographic, numero speciale del gennaio 2017.

R. Norwood, *Donne che amano troppo*, Feltrinelli, 2013.

S. Stefanelli, *Responsabilità genitoriale e tutela del minore intersessuale*, in *Genius Rivista online*, anno V, n. 1, aprile 2018, pp. 17 ss.

Allegato: Testo della sentenza di Cass. pen., Sez. 1, n. 7272 del 05/04/2013, Rv. 259160